



LEGGE 104/92



CONGEDO STRAORDINARIO

Riteniamo utile fornire ai Colleghi un vademecum relativo alla fruizione dei congedi straordinari "retribuiti", ai sensi della Legge 104/1992, per l'assistenza a familiari disabili.

Possono fruire del congedo straordinario, **per la durata massima di 24 mesi nell'arco della vita lavorativa**, i Lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

- **il coniuge convivente** della persona disabile in situazione di gravità;
- **il padre o la madre**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- **uno dei figli conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- **uno dei fratelli o sorelle conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- **un parente/affine entro il terzo grado convivente** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

È necessario il requisito della "**convivenza**" qualora a richiedere il congedo siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave. Per "convivenza" si deve fare riferimento alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile. Per l'accertamento del requisito della "convivenza", si ritiene condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile (identico numero civico), ma non anche nello stesso appartamento.

Ai fini della sussistenza del diritto ad usufruire dei congedi, deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

- essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni previdenziali presso l'Inps;
- la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di **disabilità grave** ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita Commissione medica della ASL;
- **mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) del familiare in situazione di disabilità grave**. Per ricovero a tempo pieno s'intende quello, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria in via continuativa. Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono l'interruzione del ricovero a tempo pieno, per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; il ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; il ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulta documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "**Bacheca Sindacale Elettronica**". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" -> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".



Ai Lavoratori che usufruiscono del congedo straordinario spetta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, escluse le voci di retribuzione variabili.

Il limite massimo di reddito, entro il quale viene corrisposta l'indennità, per l'anno 2015 è pari a Euro 47.445,82.

Il limite massimo di fruizione di due anni è calcolato complessivamente fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun Lavoratore (due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari). Pertanto, non è possibile per lo stesso Lavoratore fruire di un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave.

Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Tra un periodo e l'altro di fruizione dei congedi è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l'effettiva ripresa del lavoro. Tale requisito non è rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo e nel caso della fruizione di ferie. Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa dell'attività lavorativa non vanno computati nel periodo di congedo straordinario. Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti. Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei due anni di beneficio, l'anno viene considerato per la durata convenzionale di 365 giorni.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur considerando che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso a cura del Datore di lavoro.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.



**Sui siti internet di UNISIN UBI,
WWW.UNISINUBLI.IT e WWW.UNISINUBLEU,**



**le principali circolari (n. 155/2010, n. 159/2013 e n. 32/2012) e
messaggi Inps (n. 28379/2006, n. 6512/2010 e n. 24705/2011)
che disciplinano la fruizione dei congedi straordinari.**



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella **"Bacheca Sindacale Elettronica"**. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" -> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

